

**STATUTO della "SOCIETA' GESTIONE SERVIZI AEROPORTI
CAMPANI S.P.A." "GE.S.A.C. S.P.A."
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

Articolo 1

È costituita una società per azioni con la denominazione "Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A." con sigla "GE.S.A.C. S.p.A."

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento emanato con Decreto del Ministero dei Trasporti 12 novembre 1997, n. 521, recante norme di attuazione dell'articolo 10, comma 3, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'oggetto principale dell'attività della società consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale nonché delle attività connesse o collegate purché non a carattere prevalente. La società pertanto potrà effettuare:

- la conduzione, manutenzione e sviluppo dei servizi aeroportuali e di aerostazioni passeggeri e merci negli aeroporti della Campania, inclusi i servizi di gestione delle piste e dei piazzali di sosta dei veicoli;
- l'espletamento dei servizi di assistenza a terra e dei servizi commerciali in ambito aeroportuale nonché tutti gli altri servizi che verranno elencati nelle Concessioni del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile;
- l'espletamento dei servizi per la programmazione, la realizzazione, lo sviluppo, l'adeguamento, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio delle attività aeroportuali;
- l'espletamento dei trasporti in superficie inerenti all'attività aeroportuale e potrà addivenire, previa acquisizione delle aree occorrenti, alla costruzione di opere che siano rivolte all'ampliamento, all'ammodernamento, all'integrazione di strutture di assistenza al volo ed a terra, considerate utili ai fini del migliore assetto degli aeroscali, compiendo all'uopo le occorrenti operazioni finanziarie anche eseguendo direttamente impianti di ogni tipo, necessari all'agibilità degli aeroporti.

La società potrà gestire tutti i servizi quali ad esempio la commercializzazione degli spazi, la creazione di spazi dedicati alla cultura ecc. nei porti, eliporti, idroscafi e stazioni ferroviarie e metropolitane nella regione Campania e tutti i servizi collegati alle attività aeree, marittime e terrestri da svolgere in detti complessi.

La società può, altresì, compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro in via non prevalente, può:

- compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- partecipare a consorzi;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni



assunte da terzi;

- assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese, nel rispetto dell'articolo 2361 del Codice Civile, ed escluso in ogni caso il collocamento dei titoli.

Articolo 3

3.1 La Società ha sede nel Comune di Napoli.

3.2 Il Consiglio di Amministrazione può istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, uffici, rappresentanze, sia in Italia sia all'estero con delibera assunta con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 24.2.

Articolo 4

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

Articolo 5

La Società avrà durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

CAPITALE

Articolo 6

6.1 Il capitale sociale è di Euro 27.368.432 (ventisettemilionitrecentosessantotto/432), diviso in numero 263.158 (duecentosessantatremilacentocinquantotto) azioni del valore nominale di Euro 104,00 (centoquattro/00) ciascuna.

6.2 I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società dai soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno 3 (tre) mesi e che abbiano almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale come indicato nell'ultimo bilancio approvato o, altrimenti, in conformità con le diverse disposizioni di legge via via previste in materia.

6.3 L'ingresso di enti locali nella società avviene mediante un corrispondente aumento del capitale sociale.

Articolo 7

7.1 Il capitale può essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

7.2 È consentito ai soci, qualora l'assemblea lo deliberi, effettuare conferimenti in natura di beni e di crediti.

7.3 L'emissione di prestiti obbligazionari convertibili deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

7.4 In caso di collocazione sul mercato, la quota delle azioni da riservare all'azionariato diffuso sarà almeno pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Articolo 8

Non sono previste modalità e condizioni per la cessione di azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse e ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del soggetto che la detiene.

Articolo 9

9.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti.

9.2 A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in

ragione annua del 5% (cinque per cento), fermo il disposto dell'articolo 2344 del Codice Civile.

Articolo 10

10.1 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

10.2 Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostassero divieti di legge.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11

11.1 L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

11.2 L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

11.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in un capoluogo di provincia italiana. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centoottanta) giorni qualora sussistano le condizioni previste dalla legge. In questo caso gli amministratori nella Relazione sulla Gestione danno atto delle ragioni della dilazione. L'assemblea può essere tenuta mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al presidente ed al segretario dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione degli argomenti trattati ed alla loro votazione;
- siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Articolo 12

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 13

13.1 Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee mediante avviso comunicato ai soci, con copia inviata ai componenti effettivi degli organi sociali, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con ogni altro mezzo (inclusa la posta elettronica certificata o la posta elettronica) atto a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

13.2 L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, e l'elenco degli argomenti da trattare.

13.3 Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, nel caso non fosse raggiunto il quorum nella prima adunanza.

13.4 Il Consiglio di Amministrazione è altresì tenuto a convocare l'assemblea quando lo richiedano tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale e nella richiesta



siano indicati gli argomenti da trattare.

13.5 La partecipazione detenuta complessivamente dai soci che rivestono la qualità di ente pubblico non potrà essere inferiore alla percentuale del 2,5% (due virgola cinque per cento) di cui al Paragrafo 13.4 che precede.

13.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13.7 Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti non presenti degli indicati Organi.

Articolo 14

14.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Non è necessario il preventivo deposito delle azioni.

14.2 Ogni socio ha diritto di partecipare in assemblea e il presidente dell'assemblea constata la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti.

14.3 Ai sensi dell'articolo 2370 del Codice Civile, gli amministratori iscrivono nel libro dei soci coloro che hanno partecipato all'assemblea, nel caso in cui gli stessi non risultino essere in esso iscritti.

Articolo 15

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta con l'osservanza dell'articolo 2372 del Codice Civile. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega.

Articolo 16

16.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, dalla persona eletta dall'assemblea. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo ritiene, 2 (due) scrutatori.

16.2 Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità ed il risultato delle votazioni;
- l'identificazione dei favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

16.3 Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da notaio.

Articolo 17

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dall'articolo 2368 del Codice Civile, in prima convocazione e, in caso di seconda convocazione, dall'articolo 2369 dello

stesso Codice Civile.

Articolo 18

Quando per la validità delle deliberazioni la legge ritiene sufficiente la maggioranza dei voti, essa viene calcolata senza che si tenga conto delle astensioni di voto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

19.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) a 9 (nove) membri.

19.2 Gli Amministratori decadono e si sostituiscono a norma di legge.

19.3 In deroga a quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile, gli amministratori possono ricoprire la carica di amministratori o direttori generali di società concorrenti, che siano partecipate dalla società stessa ovvero dai suoi soci, diretti e/o indiretti.

Articolo 20

Per l'ipotesi di nomina del Consiglio di Amministrazione, qualora per dimissioni o per altre cause venissero a mancare almeno 4 (quattro) amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Articolo 21

Ove non sia già stato nominato dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e uno o più Amministratori Delegati. Può eleggere anche un Vice-Presidente nonché un segretario anche non socio o amministratore.

Articolo 22

22.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della società, sia altrove in Italia, o nell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente, o un Amministratore Delegato lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 4 (quattro) dei suoi membri.

22.2 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

- sia consentito al presidente ed al segretario della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione degli argomenti trattati ed alla loro votazione.

Articolo 23

Il Consiglio viene convocato dal Presidente o da un Amministratore Delegato con lettera o altro mezzo, inclusa la posta elettronica, da spedire a ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o con telefax o con posta elettronica o altri strumenti elettronici o informatici in grado di comprovare l'avvenuta ricezione. da spedire almeno 3 (tre) giorni prima.

Articolo 24

24.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 24.2, per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva



della maggioranza dei suoi membri in carica e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

24.2 Le seguenti materie, che non potranno essere oggetto di delega da parte del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere approvate con il voto favorevole di almeno 6 (sei) Consiglieri:

- (i) approvazione del *business plan* o di modifiche allo stesso;
- (ii) operazioni di valore superiore ad Euro 20.000,00 (per singola operazione, ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati) con "Parti Correlate" (per tali intendendosi quelle di cui al Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010), diverse da 2i Aeroporti S.p.A. e dalle società da quest'ultima direttamente o indirettamente controllate o partecipate;
- (iii) le seguenti operazioni, laddove non già incluse nel *business plan* approvato, sia con riferimento agli importi sia in termini di tempistica:
 - a. *capital expenditure* e costi di manutenzione (inclusi accordi o impegni ad effettuarli/sostenerli) di valore superiore ad Euro 2.000.000,00 all'anno;
 - b. operazioni di valore superiore ad Euro 150.000,00 (per singola operazione, ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati) con 2i Aeroporti S.p.A. e/o con le società da quest'ultima direttamente o indirettamente controllate o partecipate;
 - c. operazioni di indebitamento finanziario a medio/lungo termine per importi superiori ad Euro 5.000.000,00 (per singola operazione ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati);
 - d. rimborsi anticipati, ai sensi di contratti di finanziamento, superiori ad Euro 5.000.000,00 (per singola operazione, ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati);
 - e. rinuncia a qualunque diritto previsto da, modifica di termini e condizioni di e/o scioglimento/risoluzione di qualunque atto o documento relativo a, qualunque contratto di finanziamento;
- (iv) costituzione da parte della società di qualsivoglia vincolo, onere, gravame di natura obbligatoria o reale su qualunque *asset*, materiale o immateriale, della società (al di fuori della gestione corrente ovvero di quelli richiesti ai sensi dei contratti di finanziamento) o il rilascio di qualunque garanzia e/o assunzione di qualsivoglia obbligo di indennizzo (al di fuori della gestione corrente);
- (v) modifica dei principi contabili o prassi contabili;
- (vi) costituzione di comitati esecutivi, nomina e conferimento al Presidente di poteri diversi da quelli previsti per legge o dal presente Statuto nonché nomina e conferimento ad Amministratori Delegati di poteri diversi da quelli elencati nell'Allegato 1 al presente Statuto;
- (vii) acquisizioni di partecipazioni in altre società o enti (ivi incluse società direttamente controllate o partecipate), acquisizioni e/o trasferimenti di aziende, rami d'azienda e/o *asset*, in ciascun caso per un importo superiore ad Euro 5.000.000,00 (per singola operazione ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati);
- (viii) trasferimenti di partecipazioni in società direttamente

controllate o partecipate;

(ix) modifiche rilevanti del Contratto di Programma e/o di altri contratti che disciplinano il sistema tariffario aeroportuale e/o della Convenzione con ENAC;

(x) stipula, modifica, scioglimento di patti parasociali di cui la società sia parte;

(xi) avvio del processo di quotazione della società e qualunque operazione ad esso connessa;

(xii) istituzione, trasferimento e soppressione di sedi secondarie, uffici, rappresentanze, sia in Italia sia all'estero; e

(xiii) conferimento delle istruzioni di voto al rappresentante della società per la partecipazione:

a. alle assemblee straordinarie di società ed enti partecipati (escluse le associazioni di categoria), ad eccezione delle delibere strettamente necessarie a: (i) ripristinare il capitale sociale secondo quanto previsto dall'articolo 2447 del Codice Civile ovvero dalla normativa di volta in volta applicabile, (ii) ripristinare o preservare il rapporto debito/*equity*, o l'*equity* minima, ovvero altri *ratio* previsti dai *covenant* finanziari di cui ai contratti di finanziamento di cui la relativa società sia parte, e (iii) rimborsare l'indebitamento finanziario in scadenza, ove la società non disponga di risorse finanziarie sufficienti, e

b. alle assemblee ordinarie di società ed enti partecipati (escluse le associazioni di categoria) aventi all'ordine del giorno:

1. la nomina dei membri dei consigli di amministrazione, dei collegi sindacali e delle società di revisione;

2. la presentazione della domanda di ammissione a quotazione della relativa società e qualunque operazione ad essa connessa.

Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali (esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea).

Articolo 26


Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le relative delibere debbono constare da verbali firmati da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e trascritti nell'apposito libro.

Articolo 27

Agli amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed il compenso che sarà stabilito dall'assemblea in occasione della loro nomina.

Articolo 28

28.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti dell'articolo 2381 del Codice Civile e delle disposizioni del presente Statuto, può delegare in tutto o in parte i propri poteri, congiuntamente o disgiuntamente, al Presidente, o ad uno o più Amministratori Delegati, ovvero al Comitato Esecutivo, se costituito. Se il Consiglio di Amministrazione decide di istituire il Comitato Esecutivo, ne determina la composizione ed i poteri. In tal caso il Presidente ed almeno un Amministratore Delegato saranno membri del Comitato Esecutivo.



28.2 I compensi da corrispondersi agli amministratori investiti di poteri o ai componenti del Comitato Esecutivo saranno fissati in conformità con quanto previsto dall'articolo 2389 del Codice Civile.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 29

29.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della Società anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

29.2 Nei limiti della delega conferita, la rappresentanza della società spetta anche agli Amministratori Delegati.

Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare direttori nonché institori, procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di sostituzione e facoltà di subdelega.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 31

31.1 Il Collegio Sindacale è composto da 5 (cinque) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall'assemblea, fatte salve le riserve a favore di pubbliche autorità secondo quanto previsto dai rapporti di concessione o da altre norme di legge o di regolamento relative all'attività esercitata dalla società.

31.2 Pertanto, per consentire il corretto adempimento dei compiti di vigilanza, per il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'articolo 11 comma 1 lettera a) del Regolamento emanato con Decreto del Ministero dei Trasporti 12 novembre 1997, n. 521, recante norme di attuazione dell'articolo 10, comma 3, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nominano rispettivamente 1 (uno) sindaco effettivo.

31.3 Il sindaco nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze assume, a norma delle disposizioni vigenti, la funzione di Presidente del Collegio Sindacale della società.

31.4 I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere rieletti.

31.5 L'assemblea che procede alla nomina ne determina anche gli emolumenti.

31.6 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

31.7 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

31.8 È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

- almeno uno dei componenti del Collegio sia presente presso

la sede sociale e/o amministrativa della Società;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione degli argomenti trattati ed alla loro votazione.

31.9 La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale, integralmente costituito da revisori legali dei conti iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero da una società di revisione legale, anch'essa iscritta nell'apposito registro, secondo quanto deciso di volta in volta dall'assemblea dei soci.

31.10 Nel caso in cui la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti presso il Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nominati e funzionanti a norma di legge.

31.11 Il revisore legale dei conti o la società di revisione devono possedere, per tutta la durata del loro incarico, i requisiti eventualmente richiesti dalla normativa vigente. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

31.12 I revisori cessano dal loro ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio e sono rieleggibili.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 32

32.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio a norma di legge.

32.2 I risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate all'oggetto della società, di cui al pregresso Articolo 2, sono separatamente evidenziati ed illustrati, in maniera chiara e distinta, nei bilanci ed in tutti i documenti contabili.

Articolo 33

Gli utili netti, previa deduzione della quota destinata a riserva legale e fatte salve le necessità finanziarie della società, dovranno essere distribuiti agli azionisti.

Articolo 34

Il pagamento dei dividendi è effettuato nel giorno e secondo le modalità determinate dall'assemblea dei soci che delibera sulla loro distribuzione.

Articolo 35

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.

SCIoglimento

Articolo 36

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 37

Tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto verrà regolato dalle disposizioni di legge vigenti.



====

Allegato 1 Poteri Amministratore Delegato

all'Amministratore Delegato [.....] è conferita:

-A-

la rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale, inclusa la rappresentanza nei rapporti istituzionali, con pubbliche amministrazioni e con enti nei limiti dei poteri conferiti, e tutte le attribuzioni del Consiglio con conseguente potere di firma, con facoltà di nomina e revoca di procuratori per singoli atti o categorie di atti, con le limitazioni per le sole operazioni bancarie indicate ai successivi punti "B" e fatta eccezione per i poteri non delegabili ai sensi di legge e di statuto, e per quelli qui di seguito espressamente indicati che restano di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

1. approvazione delle linee strategiche aziendali, dei master plan, dei business plan, dei piani pluriennali, del budget annuale;
2. operazioni di valore superiore a Euro 20.000,00 (ventimila/00) per singola operazione ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati con parti correlate (per tali intendendosi quelle di cui al Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010), diverse da 2i Aeroporti S.p.A. e dalle società da quest'ultima direttamente o indirettamente controllate o partecipate;
3. operazioni (che non siano già specificamente previste dal business plan, ivi incluso con riferimento ad ammontare e tempistica) di valore superiore a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per singola operazione ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati con 2i Aeroporti S.p.A. e con qualunque società da quest'ultima direttamente o indirettamente controllata o partecipata;
4. rinuncia a qualunque diritto previsto da, modifica di termini e condizioni di e/o scioglimento/risoluzione di qualunque atto o documento relativo a, qualunque contratto di finanziamento (ove non specificamente previsto dal business plan, ivi incluso con riferimento ad ammontare e tempistica);
5. costituzione da parte della società di qualsivoglia vincolo, onere, gravame di natura obbligatoria o reale su qualunque asset, materiale o immateriale, della società (al di fuori della gestione corrente e di quelli richiesti ai sensi dei contratti di finanziamento) o il rilascio di qualunque garanzia e/o assunzione di qualsivoglia obbligo di indennizzo (al di fuori della gestione corrente);
6. modifiche rilevanti del Contratto di Programma e/o di altri contratti che disciplinano il sistema tariffario aeroportuale e/o della Convenzione con Enac;
7. stipula, modifica, scioglimento di patti parasociali di cui la società sia parte;

8. decisioni inerenti il voto da esprimere nelle assemblee straordinarie di società ed enti partecipati (escluse le associazioni di categoria), eccezion fatta per le delibere strettamente necessarie a: (a) ripristinare il capitale sociale secondo quanto previsto dall'art. 2447 del Codice Civile ovvero dalla normativa di volta in volta applicabile; (b) ripristinare o preservare il rapporto debito/equity, l'equity minima ovvero altri ratio previsti dai covenant finanziari di cui ai contratti di finanziamento di cui la società sia parte; (c) rimborsare l'indebitamento finanziario in scadenza, ove la società non disponga di risorse finanziarie sufficienti;
9. decisioni inerenti il voto da esprimere nelle assemblee ordinarie di società ed enti partecipati (escluse le associazioni di categoria), chiamate a deliberare in merito alla nomina di amministratori, sindaci e società di revisione e alla presentazione della domanda di ammissione e quotazione e qualunque operazione ad essa connessa;
10. assunzione di lavoratori dipendenti non previsti nei budget annuali;
11. acquisti, vendite, permuta, costruzioni, e ricostruzioni di immobili, ovunque siti, di valore unitario superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ogni singola operazione o per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati, o di valore anche inferiore qualora non prevista nel budget approvato;
12. conclusione, risoluzione e rinnovazione di atti e contratti passivi (ivi inclusi *capital expenditure*, costi di manutenzione, contratti di finanziamento e rimborsi anticipati ai sensi degli stessi nonché acquisti di beni mobili) che generano obbligazioni "di dare" e/o "di fare" a carico della società, di importo superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) (i) per singola operazione ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati, o (ii) in caso di obbligazioni pluriennali, annui per singola operazione o per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati. Tale importo si riduce a Euro 200.000,00 (duecentomila/00) con riferimento ad atti e contratti aventi ad oggetto conferimento di incarichi, di carattere non continuativo, a professionisti esterni. Rimangono in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione tutti gli atti e contratti, di qualunque ammontare eccedenti la relativa linea di spesa prevista nel budget approvato;
13. conclusione, modificazione e risoluzione di contratti di locazione di immobili di durata superiore a sei anni (fermi restando i limiti di cui ai punti 12 e 17);
14. transazioni e conciliazioni di vertenze, anche fiscali, di qualunque tipo ed oggetto, in sede giudiziale o stragiudiziale, di importo superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ogni singola operazione;
15. acquisto e dismissione di partecipazioni societarie (incluse in società direttamente controllate o partecipate) e consortili, di



aziende e/o rami di azienda e di interessenze di qualunque tipo, anche se realizzate a mezzo di operazioni straordinarie;

16. assunzione e nomina di dirigenti;

17. conclusione di atti e contratti attivi (ivi inclusi contratti per la dismissione di beni mobili) il cui importo sia superiore a Euro 300.000,00 (trecentomila/00) per singola operazione ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati, o, in caso di contratti pluriennali, di importo complessivo superiore a Euro 1.000.000,00 (un milione/00) per singola operazione ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati.

B

All'Amministratore Delegato, [.....], con firma congiunta di uno dei seguenti soggetti:

- [...];
- [...];
- [...]
- [...];
- [...];
- [...];

vengono conferiti i seguenti poteri:

1. procedere all'apertura di conti correnti e depositi bancari, nonché a richieste di affidamento per importi fino a Euro 1.000.000,00 (un milione/00) con contestuale apertura di credito in conto corrente;
2. effettuare operazioni bancarie di qualunque tipo (ivi compresi anche disposizioni, bonifici, depositi, prelievi, ma ad eccezione dell'apertura di conti correnti, dei depositi bancari, delle richieste di affidamento con contestuale apertura di credito in conto corrente) per importi superiori a Euro 600.000,00 (seicentomila/00);
3. procedere alla richiesta della cauzione a favore dell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione della convenzione di gestione totale, senza limite di importo;
4. effettuare lettere di istruzione alle banche per il pagamento di tasse, ritenute, contributi, canoni di concessione aeroportuale, stipendi, addizionali ai diritti di imbarco passeggeri, senza limite di importo;
5. procedere al trasferimento di fondi da e per conti correnti intestati alla Società senza limite di importo.

A firma singola viene conferito il potere di procedere al pagamento di imposte, tributi, contributi ed eventuali addizionali ai diritti di imbarco passeggeri da effettuarsi a mezzo deleghe di pagamento modello F24 senza limite di importo.

= III =

di precisare:

- che fatta eccezione per i poteri non delegabili ai sensi di legge e/o dello Statuto, e per quelli specificamente riservati all'Organo Amministrativo, nonché per quelli attribuiti con questa

- deliberazione, qualunque altra facoltà necessaria all'espletamento dell'attività sociale è attribuita all'Amministratore Delegato, [.....];
- che ai sensi di quanto previsto dall'art. 19.3 dello Statuto Sociale in deroga a quanto previsto dall'art.2390 del Codice Civile, gli amministratori possono ricoprire la carica di amministratori o direttori generali di società concorrenti, che siano partecipate dalla società stessa ovvero dai suoi soci, diretti e/o indiretti;
 - che l'Amministratore Delegato fornirà su base trimestrale informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, nell'esercizio delle sue deleghe;
- che l'Amministratore Delegato è "Datore di Lavoro" ai sensi dell'art. 2 lettera b) del D.L.gs. 81/08.


F.TI: Roberto BARBIERI - Antonio FERRARO -
STEFANO SANTANGELO NOTAIO (sigillo)

= = = =

Io sottoscritto dott. STEFANO SANTANGELO, notaio iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Napoli con studio alla Via dei Mille n. 61, certifico che la presente copia, composta di sette fogli è conforme a quanto leggesi nell'Allegato "A" al mio atto in data 24/10/2019 Rep. 18093/11333, reg.to presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli DP II il 25/10/2019 al n. 6877/1T.

Si rilascia per uso consentito.

Napoli, 30 ottobre 2019



The image shows a handwritten signature in black ink, which is somewhat stylized and overlaps a blue circular notary seal. The seal contains the text 'SANTANGELO STEFANO DI SEBASTIANO' around the perimeter and a central emblem featuring a star and other heraldic symbols. The signature is written over the seal, partially obscuring it.

